



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina

"ENTE di DIRITTO PUBBLICO" (D.L.C.P.S. 13-09-1946 n.233)

Codice Fiscale 80003110832

Via Cesare Battisti n.180, Messina (98123) – Tel.090717589 - 0906408557

info@ordinefarmacistimessina.it - ordinefarmacitime@pec.fofi.it - www.ordinefarmacistimessina.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

-Adottato con deliberazione del Consiglio direttivo n.162 del 28/11/2024-

*Nuova stesura del regolamento, con modifiche apportate all'art.6 nel rispetto
delle osservazioni rappresentate dalla F.O.F.I. con nota prot.n.11050 del 06.12.2024.*

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Definizione.....	3
Art. 3 Principi e finalità.....	3
Art. 4 Approvazione e soggetti beneficiari.....	3
Art. 5 Contributo ai farmacisti iscritti all'Albo: criteri e modalità di concessione.....	4
Art. 6 Contributo a persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni: criteri e modalità di concessione	5
Art. 7 Pubblicità delle forme di sostegno economico.....	6
Art. 8 Controlli.....	6
Art. 9 Norma di rinvio.....	6
Art. 10 Entrata in vigore.....	6

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici da parte dell'Ordine.

2. I provvedimenti attributivi di contributi economici non prevedono obblighi di restituzione o obblighi di pagamento nei confronti dell'Ordine.

3. Esulano dall'applicazione del presente Regolamento i benefici di natura assistenziale relativi al personale dipendente dell'Ordine.

Art. 2

(Definizione)

1. Si definisce contributo economico l'erogazione in denaro, a fondo perduto, per iniziative intese a facilitare il progresso culturale della professione e dei farmacisti, o di somme elargite a sostegno di attività benefiche private/pubbliche allo scopo di fare accrescere in ambito pubblico la stima nei confronti della Categoria.

Art. 3

(Principi e finalità)

1. L'Ordine eroga i contributi economici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, uguaglianza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi generali di pubblicità, imparzialità e parità di trattamento.

2. Nell'erogazione dei suddetti contributi l'Ordine persegue le finalità indicate dalle norme di legge in materia e dal presente Regolamento.

3. I contributi economici sono erogati nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Art. 4

(Approvazione e soggetti beneficiari)

1. La decisione di erogare i contributi economici a favore dei farmacisti iscritti all'Albo, delle Università, degli enti di formazione, delle persone fisiche e giuridiche, di enti ed associazioni pubbliche e private è adottata dal Consiglio direttivo con il parere favorevole del Collegio dei Revisori.

2. I suddetti contributi sono erogati previa verifica dell'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, nei tempi e con le modalità stabilite dagli articoli seguenti.

3. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche, al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno economico concesse, l'Ordine, con cadenza annuale, pubblica l'elenco dei soggetti beneficiari dei contributi economici sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 5

(Contributo ai farmacisti iscritti all'Albo: criteri e modalità di concessione)

1. Il contributo per l'espletamento di attività di ricerca, corsi di aggiornamento e di formazione professionale può essere richiesto esclusivamente dai farmacisti iscritti all'Albo e può essere concesso a ciascun farmacista per una sola volta nell'anno solare.

2. La domanda volta ad ottenere il contributo di cui al comma 1 deve essere presentata all'Ordine e deve contenere:

a) un dettagliato programma e il calendario del corso, recante specifica indicazione del tema nonché dei nomi e della qualifica dei relatori o docenti, i quali dovranno essere di provata competenza professionale;

b.1) un dettagliato preventivo di spesa;

o, in alternativa,

b.2) il consuntivo di tutte le spese sostenute, qualora il contributo venga richiesto successivamente all'effettuazione del corso.

3. L'oggetto del corso deve essere pertinente all'esercizio della professione di farmacista.

4. I contributi sono concessi dal Consiglio direttivo sulla base di specifici parametri fissati in apposita deliberazione.

Art. 6

(Contributo a persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni: criteri e modalità di concessione)

1. Il contributo per promuovere il progresso culturale della professione e dei farmacisti o concessi a sostegno di attività benefiche, può essere richiesto dalle persone fisiche e giuridiche, da enti ed organizzazioni pubbliche e/o private.

2. Il Consiglio direttivo approva con apposita deliberazione l'avviso pubblico a cui i soggetti interessati di cui al comma 1 possono partecipare, nel quale sono stabiliti i criteri sulla base dei quali saranno valutate le domande pervenute, nonché l'entità del contributo economico che può essere concesso.

3. Il contributo economico è concesso a ciascun beneficiario per una sola volta nell'anno solare.

4. I soggetti interessati presentano la relativa domanda all'Ordine corredata da un'analitica e dettagliata relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa e della destinazione del contributo richiesto nel rispetto delle finalità di cui al comma 1. La domanda deve essere altresì corredata da copia di eventuali istanze inviate ad altri enti finalizzate all'ottenimento di contributi per le medesime iniziative e/o l'entità di eventuali contributi già assegnati.

5. Il Consiglio direttivo delibera motivatamente in merito alla concessione del contributo nella entità determinata dall'Organo stesso.

Art. 7

(Pubblicità delle forme di sostegno economico)

1. I soggetti beneficiari delle concessioni economiche di cui all'articolo 4 sono tenuti a porre in risalto e dare adeguata visibilità al sostegno ricevuto dall'Ordine.

Art. 8

(Controlli)

1. L'Ordine si riserva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo.

Art. 9

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è approvato del Consiglio direttivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine dopo l'approvazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) ai sensi della normativa vigente.

2. Il presente Regolamento può essere modificato con successive deliberazioni del Consiglio direttivo e soggetto alla suddetta procedura di approvazione della FOFI.